



DECRETO CURA ITALIA

D.L. nr. 18 del 17.03.2020

TITOLO III

Misure a sostegno della liquidità – Sistema bancario – Fondo Garanzia P.M.I.

Sono previsti interventi da parte del Fondo di Garanzia per le P.M.I.; per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto **la garanzia concessa dal Fondo apposito per le P.M.I. è:**

- a titolo gratuito
- l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato ad euro 5 milioni

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo anche le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del residuo importo dovuto.

Le persone fisiche esercenti **attività d'impresa, arti e professioni danneggiati dagli eventi Covid-19** possono chiedere **finanziamenti della durata massima di 18 mesi** meno un giorno d'importo fino ad euro 3.000 con la garanzia concessa dal Fondo in commento.

I benefici del **fondo di solidarietà mutui "prima casa" cd. "Fondo Gasparrini"**, per un periodo di 9 mesi è esteso anche ai **lavoratori autonomi, liberi professionisti** che autocertificano di aver subito, in un trimestre, un calo di fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre dell'anno 2019; **l'accesso al fondo non prevede la presentazione dell'ISEE.**

Misure di sostegno finanziario alle imprese

Per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dal COVID-19 è prevista la possibilità di chiedere al proprio Istituto di Credito ed agli altri soggetti abilitati alla concessione di credito:



- **di non revocare, fino al 30 settembre 2020, affidamenti e prestiti concessi sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata.**
- **di prorogare senza alcuna formalità alla data predetta i contratti per i prestiti non rateali in scadenza prima della suddetta data.**
- **La sospensione, fino alla ripetuta data, dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale compresi i canoni leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020; il rimborso delle rate sospese e degli elementi accessori è dilazionato senza alcuna formalità con modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri. E' possibile chiedere la sospensione della sola quota capitale.**

Le esposizioni definite deteriorate prima dell'entrata in vigore della presente norma, non possono godere di quanto predetto.

TITOLO IV

Misure Fiscali a sostegno famiglie ed imprese

E' stabilito, in via generale, **che tutti i versamenti verso la P.A.** compresi quelli per contributi previdenziali, assistenziali e per l'assicurazione obbligatoria **in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati senza interessi e sanzioni al 20 marzo 2020.**

Ovviamente per i contribuenti ubicati nei Comuni della cd "zona rossa" compresi DPCM del 1 marzo 2020 resta vigente la proroga disposta al 30 aprile 2020.

In deroga alla norma di carattere generale il successivo articolo del decreto in esame estende, per le elencate attività, **la sospensione fino al 30 aprile 2020** delle ritenute fiscali dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, a titolo esemplificativo le attività interessate dalla deroga sono:



- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi
- attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- attività di gestione asili nido, servizi assistenza diurna minori disabili, corsi di formazione
- assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- soggetti che svolgono attività di trasporto merci

Gli importi sospesi dovranno essere **pagati entro il 31 maggio 2020** in un'unica soluzione o **in 5 rate mensili di pari importo** a decorrere da quest'ultimo mese.

Inoltre è disposto che, **per tutti i contribuenti con sede nel territorio dello Stato Italiano** sono **sospesi tutti gli adempimenti tributari** scadenti nel periodo (attenzione non i versamenti) **compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020** ad eccezione dei termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata.

Quindi la sospensione non riguarda la predisposizione e la trasmissione delle C.U.

Ed ancora, per i soggetti **esercenti attività d'impresa, arti e professioni che hanno sede nel territorio dello Stato** ed ivi svolgono la propria attività che nel precedente esercizio hanno **conseguito ricavi o compensi non superiori ad euro 2 milioni** i termini per i versamenti di:

1. ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e autonomo, addizionali regionali e comunali all'IRPEF
2. I.V.A.
3. Contributi previdenziali ed assistenziali
4. INAIL e assicurazioni obbligatorie

Sono sospesi nel periodo compreso tra l'8 marzo ed 31 marzo del 2020.

Tali versamenti, senza applicazione di sanzioni ed interessi, dovranno essere eseguiti entro il **31 maggio 2020 oppure in 5 rate mensili uguali.**

I lavoratori autonomi e professionisti con sede nel territorio dello Stato che, nel periodo precedente, hanno conseguito **ricavi e compensi fino ad euro 400.000 e**



che nel mese di **febbraio 2020 non hanno avuto lavoratori dipendenti e/o assimilati, non assoggetteranno a ritenuta a titolo d'acconto¹ i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 18 marzo ed il 31 marzo 2020.**

Tali contribuenti rilasceranno apposita dichiarazione che i compensi percepiti non sono stati assoggettati a ritenuta ai sensi del presente provvedimento e verseranno le ritenute dovute entro il prossimo 31 maggio o in 5 rate mensili di uguale importo. Gli adempimenti tributari sospesi dal presente decreto dovranno essere assolti, senza sanzioni, entro il 30 giugno 2020.

Ai lavoratori dipendenti in possesso in un reddito non superiore ad euro 40.000 conseguito nel corso dell'anno 2019 spetta, per il mese di marzo 2020, un premio di euro 100 esente da imposizione fiscale e previdenziale da rapportare al numero di giorno di lavoro svolte nella sede.

L'incentivo sarà erogato dal datore di lavoro a partire dal prossimo mese di aprile entro il termine previsto per il conguaglio di fine anno e successivamente da questi conguagliato.

Agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni è riconosciuto per tutto l'anno 2020 un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti da lavoro sostenute fino ad un massimo di euro 20.000.

Addì, 19 marzo 2020

La presente è sintesi del D. L. nr. 18 del 17/03/2020 pubblicato sulla G.U. del 18/03/2020.
E' fatto divieto a chiunque la divulgazione integrale e/o parziale senza citare la fonte. La presente non impegna l'autore essendo un suo convincimento professionale.

¹ Artt. 25 e 25bis DPR 600/1973